

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

---

**SIMEONE.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

gli attuali amministratori del Banco di Sicilia, non distinguendosi in tal modo dai metodi seguiti dai loro predecessori, hanno lasciato inalterata la discutibile prassi di riservare a se stessi le massime cariche (presidenti, vice presidenti, consiglieri, sindaci, eccetera) nelle numerose società controllate o partecipate dallo stesso banco;

in particolare, in applicazione di detto singolare criterio, il professor Salvatore Sangiorgi, amministratore del Banco di Sicilia, è stato nominato, oltre che consigliere dell'Irfis anche presidente della Società grandi alberghi siciliani (Sgas), interamente controllata da detto banco e proprietaria dei più prestigiosi alberghi della Sicilia;

la Sgas, durante la presidenza Sangiorgi, ha continuato a registrare gravose perdite di esercizio, perdite che, a loro volta, hanno concorso a formare i gravi e preoccupanti risultati negativi del Banco, tutto ciò con danno per gli azionisti di quest'ultimo, fra i quali sono compresi il Tesoro e la Regione siciliana —:

se risultino al Governo i motivi per cui sia stato nominato presidente della Sgas il suddetto professor Sangiorgi, che, per quanto sia un docente universitario di diritto, non sembra disporre di alcuna competenza e professionalità nel settore alberghiero ed in quello turistico;

se corrisponda al vero che il presidente della Sgas abbia a tempo pieno a sua disposizione una autovettura aziendale con autista e se il corrispondente gravoso onere non risulti in contrasto tanto con la crisi gestionale della società alberghiera, quanto

con i conclamati propositi della capogruppo di contenere e ridurre tutte le spese correnti;

se corrisponda al vero che il figlio del professor Sangiorgi, dopo essere stato in passato — addirittura in posizione marginale — uno degli innumerevoli legali esterni della Banca del Sud (anch'essa interamente controllata dal Banco di Sicilia), sia divenuto, dopo la nomina del padre a consigliere del banco, il legale al quale la banca del sud conferisce il maggior numero di incarichi professionali e, conseguentemente, liquida elevati compensi;

se parimenti corrisponda al vero che lo studio Sangiorgi, di cui sono titolari il professor Sangiorgi e il suddetto suo figliolo, sia l'unico ad avere stipulata una speciale convenzione attraverso la quale la banca del sud gli riserva l'esclusiva del recupero di un segmento di crediti impagati in alcune province della Sicilia;

se, inoltre, corrisponda al vero che detta convenzione, a differenza dei principi affermati in analoghi accordi stipulati da altre banche con numerosi legali, non contempra l'applicazione dei minimi previsti dalle tariffe forensi in vigore;

se e quali ulteriori ingerenze del Sangiorgi, nella gestione del Banco di Sicilia e delle società da questo controllate, siano eventualmente a conoscenza degli azionisti, e se sia da registrare in tutte le lamentate vicende un comportamento omisivo dei vertici del Banco di Sicilia anch'essi beneficiari di posizioni prestigiose nell'ambito delle società partecipate;

se gli elementi esposti in premessa e gli interrogativi che ne conseguono non impongano che il Ministero del tesoro, la Regione siciliana e la Fondazione del Banco di Sicilia, procedendo di concerto, assumano ogni più opportuna iniziativa, specialmente in occasione dell'imminente assemblea degli azionisti del Banco di Sicilia, assemblea che dovrà procedere al rinnovo del Consiglio di amministrazione ormai scaduto per trascorso triennio;

se la suddetta assemblea possa valere, oltre che per un radicale rinnovamento degli amministratori, anche per fissare precise regole per la composizione degli organi sociali delle società controllate e per la sana gestione delle stesse. (5-00638)

SCRIVANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Consorzio intercomunale affari sociali Coas, con sede in Alba Adriatica, al quale aderiscono quattordici comuni della provincia di Teramo, a seguito di regolare approvazione da parte degli organi competenti, svolgeva due corsi di formazione per il conseguimento delle qualifiche di « guida turistica » e di « tipografo rilegatore »;

ambidue i corsi, finanziati con fondi comunitari e del Ministero del lavoro nell'ambito del programma europeo Horizon, per reinserimento sociale di fasce svantaggiate (extracomunitari ed ex tossicodipendenti), iniziavano in data 10 ottobre 1994 e terminavano in data 29 dicembre 1994;

completavano il programma dei due corsi e venivano quindi formati dieci tipografi rilegatori su undici iscritti e undici guide turistiche su quattordici iscritti;

in data 12 marzo 1996 l'ispettorato del lavoro di Teramo ultimava la verifica amministrativo-contabile e giudicava inammissibili spese per lire 212.206.594 ed ammissibili spese per sole lire 89.880.546;

in data 9 maggio 1996, il legale rappresentante del consorzio rimetteva al Ministero del lavoro e previdenza sociale — Ucofpl — divisione quarta, una dettagliata nota di controdeduzioni alla verifica sopraddetta, chiedendo al medesimo l'assunzione di urgenti determinazioni in merito;

a tutt'oggi non sono pervenute al Coas comunicazioni riguardo le controdeduzioni prodotte, mentre quotidianamente docenti, corsisti e formatori si rivolgono agli amministratori del consorzio per ottenere la liquidazione delle spettanze;

la situazione che si è determinata rischia, tra l'altro, di pregiudicare irrimediabilmente il ruolo di un ente pubblico qual'è il Coas, che, attraverso numerose iniziative, è riuscito ad affermare la centralità degli enti locali nella programmazione ed attuazione degli interventi nel campo della lotta al disagio sociale e alle forme di emarginazione —

quali siano le iniziative che intenda assumere al fine d'una pronta valutazione delle controdeduzioni del Coas da parte dei competenti uffici ministeriali e di una sollecita determinazione in merito. (5-00639)

RAFFAELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la commissione industria della Camera dei Deputati ha affrontato, in data 31 luglio 1996, le questioni connesse alla ristrutturazione del polo chimico temano, e in particolare del sito industriale Mopelfan-Montell, in occasione di una risposta, fornita del sottosegretario all'industria onorevole Salvatore Ladu, ad una interrogazione urgente a firma Raffaelli, Lorenzetti, Giuliotti e Galdelli;

a distanza di due mesi da quella risposta, l'atteggiamento della direzione locale dell'industria Montefan-Mopell, connessa alla multinazionale Shell, caratterizzato dal sistematico e programmatico disattendimento degli accordi sindacali per investimenti ed organici, si è ulteriormente aggravato: dopo aver unilateralmente sospeso il programma di investimenti compensativo di riduzioni di personale già realizzate, il gruppo è passato ad annunciare, altrettanto unilateralmente una riduzione dei volumi produttivi e una ulteriore conseguente riduzione degli organici, senza che alcunché venga annunciato rispetto agli investimenti impiantistici e ai piani industriali necessari ad assicurare la stessa sopravvivenza del sito industriale —

se non intenda attivarsi il Governo, in coerenza con gli impegni assunti in data 31 luglio 1996, nella sede sopra richiamata, al fine di offrire il necessario sostegno alle organizzazioni sindacali e alle istituzioni locali umbre che chiedono una verifica dell'impatto sociale delle iniziative di ridimensionamento della multinazionale sul territorio regionale, se necessario convocando le parti (azienda, sindacato, istituzioni locali) al fine di ottenere la pubblicazione dei piani industria di Mopelfan-Montell per l'area ternana. (5-00640)

**GALDELLI.** — *Al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.* — Per sapere — premesso che:

il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1991 prevede che le regioni individuino i bacini che costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi per l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;

il comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 10 del 1991 prevede che le regioni predispongano un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia, i cui contenuti sono precisati nel successivo comma 3;

l'articolo 6 della legge n. 10 del 1991 prevede che le regioni individuino le aree che risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento;

la legge n. 10 del 1991 prevede un ruolo attivo degli enti locali;

il consiglio comunale di Celano (AQ) ha deliberato la propria contrarietà alla realizzazione della centrale, presso lo zuccherificio Sadam, per la produzione di circa 150 MW, sita in un borgo rurale densamente popolato;

il comune di Celano ha motivato il proprio parere sfavorevole alla realizzazione della centrale Sadam in quanto essa produrrebbe: *a)* emissione elevata di sostanze gassose inquinanti, nocive per la salute; *b)* consumo spropositato di acqua per il raffreddamento degli impianti; *c)*

inquinamento acustico ed elettromagnetico; *d)* la penalizzazione rilevante della vocazione agricola e turistica del territorio, con gravi ripercussioni economiche; *e)* la pregiudicazione dell'immagine e della credibilità dei prodotti del Fucino sui mercati nazionali ed internazionali; *f)* ostacoli allo sviluppo turistico già pianificato ed avviato, con la costituzione dei parchi che circondano la Marsica;

nel comprensorio di bonifica insistente sull'ex alveo del Fucino è stata programmata la realizzazione di altre due centrali elettriche: una dovrebbe sorgere presso la cartiera Burgo di Avezzano, che produrrebbe circa 150 MW; l'altra progettata e proposta dall'Enel, sempre nella stessa zona, per produrre 350 MW —:

quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di sollecitare la regione Abruzzo ad approvare il piano energetico regionale;

se non ritenga necessario sospendere l'efficacia della autorizzazione alla realizzazione delle centrali in attesa del piano energetico regionale;

se non ritenga il caso di fornire una interpretazione autentica, anche attraverso circolare ministeriale, di alcuni passaggi sia della legge n. 10 del 1991 (energia recuperabile, risparmi di energia) sia del provvedimento n. 6 del 1992 (cogenerazione). (5-00641)

**CAPARINI, PAOLO COLOMBO, SIGNORINI, BAMPO, MARTINELLI, FAUSTINELLI, BALLAMAN, MOLGORA, BARRAL, GRUGNETTI, GNAGA, FONTAN, FORMENTI, ROSCIA, APOLLONI, SANTANDREA, PAROLO, CIAPUSCI, ANGHINONI.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con la domanda del 19 febbraio 1990, citata nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 17 dicembre 1992, protocollo n. TB/1434, l'ente nazionale per l'energia elettrica spa chiede l'autorizzazione all'im-

pianto ed all'esercizio delle opere riguardanti un elettrodotto alla tensione di 380 KW, costituito da doppia terna di conduttori trinati a corda di alluminio, acciaio su sostegni in acciaio a traliccio lungo il tracciato confine svizzero di Boschiavino (comune di Tirano, Sondrio)-Gorlago (Brescia), della lunghezza di novantotto chilometri circa, che attraverserà le province di Sondrio, Bergamo e Brescia;

è stato espresso parere favorevole dal ministero dei lavori pubblici il 17 dicembre 1992, protocollo n. TB/1434;

per gli attraversamenti, l'Enel ha ottenuto il nulla osta da parte delle autorità e degli enti sottoindicati: circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Milano, in data 10 maggio 1990; regione Lombardia — settore al coordinamento per il territorio — servizio beni ambientali, in data 12 febbraio 1990; soprintendenza archeologica della Lombardia, in data 11 maggio 1990; comando militare nord-ovest, in data 23 luglio 1990; comando 1° regione aerea, in data 8 luglio 1991; ANAS di Sondrio, in data 5 settembre 1990; ANAS di Milano, in data 11 settembre 1990; ente ferrovie dello Stato — compartimento di Milano, in data 6 giugno 1990; provincia di Brescia, in data 9 aprile 1990; provincia di Bergamo, in data 17 aprile 1990; regione Lombardia — genio civile di Brescia, in data 6 novembre 1991; regione Lombardia — genio civile di Bergamo, in data 9 aprile 1990; magistrato per il Po — ufficio operativo di Cremona, in data 17 maggio 1990; società nazionale di ferrovie e tranvie spa, in data 19 aprile 1990; ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi di Bologna, in data 26 aprile 1990; corpo miniere — distretto minerario di Milano, in data 8 maggio 1990; corpo miniere — distretto minerario di Bergamo, in data 25 giugno 1990; comune di Tirano, in data 21 maggio 1990; comune di Corteno Golgi, in data 30 aprile 1990; comune di Sonico, in data 5 novembre 1990; comune di Malonno, in data 21 agosto 1990; comune di Berzo Demo, in data 28 agosto 1991; comune di Cevo, in data 8 settembre 1990; comune di Cedegolo, in data 6 febbraio 1991; comune di Sellero, in data 20

aprile 1990; comune di Ono S. Pietro, in data 18 settembre 1990; comune di Cerveneto, in data 25 ottobre 1990; comune di Losine, in data 24 aprile 1990; comune di Breno, in data 31 ottobre 1990; comune di Malegno, in data 1° febbraio 1991; comune di Ossimo, in data 23 aprile 1990; comune di Piancogno, in data 9 maggio 1990; comune di Darfo Boario Terme, in data 31 gennaio 1991; comune di Angolo Terme, in data 30 gennaio 1991; comune di Rogno, in data 20 aprile 1990; comune di Costa Volpino, in data 15 novembre 1990; comune di Lovere, in data 23 aprile 1990; comune di Sovere, in data 30 gennaio 1991; comune di Endine Gaiano, in data 20 maggio 1990; comune di Monasterolo del Castello, in data 3 maggio 1990; comune di Casazza, in data 20 luglio 1990; comune di Vigano S. Martino, in data 2 agosto 1990; comune di Borgo di Terzo, in data 11 giugno 1990; comune di Trescore Balnario, in data 13 luglio 1990; comune di Cenate Sotto, in data 24 luglio 1990; comune di Gorlago, in data 17 luglio 1990; comunità montana dell'Alto Sebino-Lovere, in data 6 aprile 1990; comunità montana della Valle Cavallina-Casazza, in data 22 novembre 1990; regione Lombardia — giunta Regionale (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977), delibera n. 14501 in data 5 novembre 1991;

nell'ambito dell'istruttoria in questione sono stati invece espressi pareri negativi da parte dei seguenti enti: comune di Villa Tirano, con nota 18 aprile 1990 n. 17627; comunità montana Val Tellina di Tirano, con nota 2 agosto 1990 n. 3004; comune di Edolo, con nota in data 31 gennaio 1991 n. 278; comune di Capo di Ponte, con nota 1° agosto 1991 n. 2897; comunità montana di Valle Camonica-Parco naturale dell'Adamello, con deliberazione del consiglio direttivo in data 9 luglio 1991 n. 220;

i suddetti pareri hanno motivazioni analoghe, riguardanti principalmente; la localizzazione del tracciato; l'eccessiva altezza dei sostegni previsti (massimo di metri 61, 62); il pregiudizio derivante alla vegetazione, al paesaggio ed alla vocazione

urbanistica e turistica delle zone attraversate; i danni psico-fisici agli abitanti per effetto dei campi elettromagnetici generali dagli elettrodotti;

in ordine alla localizzazione del tracciato, il ministro ha recepito le controdeduzioni dell'Enel in data 22 novembre 1991, facendo presenti preliminarmente le difficoltà incontrate nella individuazione del tracciato, a causa dei vincoli imposti dall'articolo 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431 (difficoltà successivamente superate nel corso dei ripetuti incontri e sopralluoghi effettuati con rappresentanti regionali), per cui si è reso necessario modificare il progetto originariamente proposto ed è stato elaborato quello che ha poi considerato il preventivo parere favorevole della regione Lombardia, reso con nota 6914 del 12 febbraio 1990;

per quanto sopradetto, la soluzione progettata, sulla base di un lungo ed impegnativo studio del tracciato dell'elettrodotto, effettuato dall'Enel in collaborazione con i competenti organi regionali della Lombardia, appare la migliore, in quanto oggettivamente tiene conto di una molteplicità di interessi; per cui, anche se alcuni interessi locali dovessero risultare disattesi, l'impianto deve essere valutato nella sua complessità e caratteristica sovracomunale e sovraregionale, in quanto opera destinata a collegare la rete elettrica italiana, attraverso quella Svizzera, alla rete elettrica europea;

in merito al problema dell'attraversamento delle aree abitative, secondo quanto ha riferito anche l'ufficio istruttore, l'impianto in queste tratte percorre il tracciato di elettrodotti già da tempo esistenti e da demolire, per consentire la costruzione della nuova opera, e, quindi, aree già asservite da circa un trentennio;

il Genio civile di Brescia, nel rilasciare le autorizzazioni di polizia idraulica di cui all'articolo 12 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, non ha tenuto conto dei programmi di opera di regimazione idraulica dallo stesso servizio redatti. In particolare, si citano a titolo esemplifica-

tivo gli interventi sul rio Val di Blé nei comuni di Ono S. Pietro e Cerveneno e dei torrenti Ré e Glera nel comune di Cerveneno, che, più volte sollecitati dalle amministrazioni locali, a tutela della pubblica incolumità, si stanno protraendo da lustri;

il presidente della comunità montana di Valle Camonica Pierluigi Mottinelli ha autorizzato il mutamento di destinazione dei terreni interessati dal passaggio dell'elettrodotto, a norma dell'articolo 25 Lfr 5 aprile 1976, n. 8, sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 80, sulla scorta degli atti istruiti dal servizio provinciale foreste e alimentazione di Brescia, non tenendo conto della situazione di dissesto idrogeologico di alcune delle superfici interessate, e, in particolare, del fatto che alcuni tralicci dell'elettrodotto sono stati collocati in siti caratterizzati da presenza di movimenti di versante di tipo complesso o a colate con trasporto di detrito e materiale misto di recente formazione, attualmente attivi nei comuni di Losine, Cerveneno e Ono S. Pietro, come risulta dalla carta del censimento dei dissesti predisposta dal Consiglio nazionale delle ricerche — gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, dalla regione Lombardia — Servizio geologico, e dall'università agli studi di Milano — dipartimento di scienza della terra, per i quali sono previste opere idrauliche del Genio civile (citate al paragrafo precedente) e di difesa del suolo da parte delle amministrazioni locali, con il probabile concorso finanziario dell'Unione europea, dello Stato e della regione Lombardia;

la giunta della regione Lombardia, con delibera n. 14501 del 5 novembre 1991, ha deliberato di manifestare favorevole volontà di intesa in ordine del progetto, ai sensi dell'articolo 81, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sulla scorta della autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'assessore regionale al coordinamento per il territorio (nota n. 6914 del 12 febbraio 1990), ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 497, che non tiene conto delle reali valenze paesaggistiche ed am-

bientali di alcune delle superfici: in particolare, delle valenze riconosciute in alcuni comuni dell'area ex obiettivo 5b (regolamento 2081/93/CEE del Consiglio dell'Unione europea) interessati da progetti di ripristino dei siti degradati e realizzazione di strutture per il miglioramento dell'ambiente (misura 3.2 obiettivo 5b) e da progetti per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale (misura 3.1, obiettivo 5b) della stessa regione Lombardia e dello Stato, compartecipi dei progetti testé citati; in particolare, regione Lombardia, con delibera di giunta regionale del maggio 1977, ha approvato un provvedimento volto a sottoporre a tutela tali « ambiti » per gli elementi di pregio paesaggistico, faunistico e vegetazionale, successivamente ipotizzandone la trasformazione in Parco regionale (Alpi Orobie), attualmente solo parzialmente istituito (province di Sondrio e Brescia). Ne è esempio clamoroso l'incongruenza con il progetto « valorizzazione integrata delle incisioni rupestri della media Valle Camonica e delle emergenze culturali dell'area », che prevede la creazione di tre percorsi turistici, con valenze culturali e paesaggistiche, del costo di tre miliardi di lire, che per la maggior parte del loro tracciato si sviluppano parallelamente a poche decine di metri dall'elettrodotto. Non si è altresì tenuto conto di quanto raccomandato dalla Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi e dal piano socio-economico della comunità montana di Valle Camonica contenuto nella bozza del piano territoriale della medesima comunità in attesa di approvazione da parte della provincia di Brescia (professor Luciano Salami, professor Carlo Lucci e altri), e da autorevoli esperti nel campo del patrimonio ambientale e culturale, tra cui la cattedra di paleontologia dell'università agli studi di Milano, il museo di antropologia dell'università Federico II di Napoli, il dipartimento di scienze dell'educazione dell'università di Bologna il centro comandi studi preistorici, oltre a numerosi altri esperti di settore e ad associazioni ambientaliste e al Cai;

L'Enel, in violazione dell'articolo 6 del decreto del ministro dei lavori pubblici in oggetto, nella costruzione degli impianti non ha realizzato quelle opere nuove o quelle modifiche che, a norma delle fonti normative citate, si sono rese necessarie per la tutela dei pubblici e privati interessi, ed alle opposizioni riguardanti il danno derivante dalla vocazione turistica e culturale di valore internazionale del territorio obietta che esiste un interesse pubblico superiore, data l'importanza sovragiornale dell'impianto, in virtù del quale la regione Lombardia ha manifestato volontà di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e il ministero ha rilasciato la necessaria autorizzazione. L'Enel ha quindi ignorato gli obiettivi di sviluppo socio-economico dell'area interessata (comuni ex obiettivo 5b), fissati dal documento unico di programmazione per l'impiego dei fondi strutturali dell'Unione europea, di cui ai regolamenti 2081/93/CEE, 2082/93/CEE, 2083/93/CEE, 2084/93/CEE, 2085/93/CEE (decisione della commissione europea C(94) 3484 del 23 dicembre 1994), condiviso dall'Unione europea, Stato e regione Lombardia che, nella gerarchia delle fonti normative, sono prevalenti rispetto al decreto del Ministro dei lavori pubblici e che, concretamente, implicano risvolti economici di grande rilevanza. Le modalità di realizzazione dell'elettrodotto risultano particolarmente perniciose nei confronti dell'iniziativa comunitaria *leader II*, la quale mira all'integrazione delle diverse attività produttive e degli interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e culturale, nonché alla creazione di un tessuto locale in grado di promuovere iniziative di sviluppo, mediante azioni dimostrative volte a superare il problema della limitata capacità di intraprese delle popolazioni locali, anche per il loro impatto psicologico;

L'Enel non tiene conto del rapporto Istisan 1996 dell'istituto superiore di sanità, dal titolo « Rischio cancerogeno associato a campi magnetici a 50-60 Hz » di P. Comba, S. Lagano del laboratorio di igiene ambientale, e di N. Grandolfo, A.

Polichetti e P. Vecchia, del laboratorio di fisica, nel quale si afferma che « il quadro che emerge dalla letteratura scientifica esaminata nel capitolo 2 depono, nel suo complesso, a favore di un'associazione fra esposizione a campi a 5-/60 Hz e leucemia infantile. Le azioni preventive da intraprendere devono essere commisurate alle certezze disponibili sul piano scientifico, come discusso nel capitolo 2, tenendo conto del fatto che l'esistenza di margini di incertezza impone di trovare un equilibrio fra il criterio dell'efficacia dell'intervento ed il principio cautelativo (...). Parallelamente allo sviluppo dell'attività di ricerca nelle direzioni suindicate, occorre valutare l'opportunità di realizzare alcune misure di prevenzione. Fissare un limite di esposizione richiede infatti una conoscenza dei meccanismi biologici in gioco superiore a quella attualmente disponibile, e l'adeguamento concreto al limite sarebbe particolarmente emblematico per gli ambienti domestici ». Tale documento supera il rapporto Istisan 1990 dell'Istituto superiore di sanità, in ragione del quale il Ministro dei lavori pubblici, con decreto in oggetto, respingeva le opposizioni inerenti i danni alla salute degli abitanti per effetto dei campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti. In particolare, non ha sufficientemente valutato i rischi dovuti alla vicenda di abitazioni e di strutture scolastiche (scuole elementari e materne) nei comuni di Cerveno, Ono S. Pietro e nella frazione di Cemmo nel comune di Capodimonte. L'asilo e la scuola elementare di Cerveno, già lambiti da un altro elettrodoto, si trovano ad essere esposti massicciamente ai campi elettromagnetici del nuovo elettrodoto;

malgrado la legge n. 241 del 1990, che prevede che i soggetti che vi hanno interesse o potrebbero essere danneggiati, siano informati dell'operato della pubblica amministrazione e delle società a capitale pubblico, i funzionamenti dell'Enel spa, incaricati di stipulare i preliminari di costituzione di servitù di elettrodoto e di tenere i contatti con le amministrazioni locali, non hanno fornito alcuna informazione precisa circa i rischi per la salute e

i danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alla vocazione turistica dell'area, che l'elettrodoto avrebbe provocato. A tale riguardo, stanti le premesse, si reputa ingannevole e vessatorio la clausola di cui all'articolo 14 del preliminare in oggetto, per la quale era oltretutto richiesta una doppia sottoscrizione :

se non ritengano opportuno verificare la congruità dell'operato del Genio civile, che non ha tenuto conto della situazione di rischio dovuta alle caratteristiche dei corsi d'acqua in esame, ed accelerare gli interventi di regimazione idraulica nei comuni di Ono S. Pietro e Cerveno;

se intendano accertare la correttezza dell'operato della Spafa non tenente conto del dissesto idrogeologico in atto nell'area in questione, che potrebbe causare ingenti danni a cose e persone;

se intendano accertare la congruità dell'operato dell'assessore regionale al coordinamento per il territorio, che, nell'autorizzazione paesaggistica, non ha tenuto debito conto delle valenze paesaggistiche ed ambientali dell'area in esame. In particolare, se ritengano appropriata la scelta di affidare l'istruttoria di un procedimento di tale importanza ad un solo funzionario in possesso del titolo di geometra e non tener conto delle opposizioni di soggetti autorevoli quali quelli citati in premessa;

se intendano accertare la coerenza delle opere realizzate dall'Enel con gli obiettivi dei regolamenti della Unione europea e del documento unico di programmazione per lo sviluppo socio-economico delle aree obiettivo 5b;

se non ritengano il mancato rispetto degli obiettivi dei regolamenti comunitari e del Docup si possa configurare come frode ai danni dell'Unione europea;

se non ritengano che l'Enel abbia violato l'articolo 6 del ministero dei lavori pubblici e, pertanto, non sia passibile delle conseguenze previste in caso di inadempimento;

se non intendano verificare l'operato dell'Enel in relazione al documento Istisan 1996, relativo al « Rischio cancerogeno associato a campi magnetici a 50/60 Hz », dal momento che pure il Ministro dei lavori pubblici, nel respingere le opposizioni inerenti i rischi per la salute, ha a suo tempo fatto riferimento a un rapporto Istisan 1990;

se non considerino gli atti compiuti dai funzionari dell'Enel deliberatamente ingannevoli e vessatori, oltre che prefiguranti una violazione delle norme sulla trasparenza;

se, in considerazione dello studio condotto dal centro di ricerche economiche Cresme e da Legambiente, intitolati « Qualità urbana e qualità ambientale », dal quale risulta che la qualità dell'ambiente incide mediamente a livello nazionale per il 10 per cento del valore degli immobili, non ritengano opportuno verificare la congruità delle indennità di servitù corrisposte dall'Enel ai cittadini interessati. (5-00642)

**BERSELLI.** — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il sottosegretario di Stato Franco Corleone, rispondendo, presso la Commissione Giustizia della Camera, alle interrogazioni 5-00001 e 5-00018, ha in data 24 settembre 1996 precisato che i sostituti procuratori della Repubblica presso il tribunale di Bologna Giovannini, Giovagnoli e Serpi, se non avevano « preteso » la designazione a trattare i procedimenti della Uno bianca, avevano però indubbiamente offerto la loro « disponibilità » in tal senso al procuratore capo dottore Latini; l'interrogante, intervenendo in replica, si dichiarava « insoddisfatto della risposta del sottosegretario »;

il sottoscritto faceva presente che « le interrogazioni avevano sollevato il problema dell'accertamento di eventuali indebite pressioni esercitate nei confronti dei magistrati di Bologna; in particolare sarebbe stato necessario ascoltare il giudice Alberto Albiani per accertare se egli si

fosse astenuto (nel processo della "Uno bianca", attualmente in corso davanti alla corte d'assise di Bologna) a seguito di pressioni esterne, e un'ispezione del Ministro di grazia e giustizia sarebbe stata in tal senso opportuna »;

il sottoscritto aggiungeva altresì che « sarebbe stato necessario accertare le motivazioni per cui i magistrati Giovannini, Giovagnoli e Serpi hanno espresso al procuratore dottore Latini la loro aspirazione a gestire il processo. È inaccettabile che dei sostituti procuratori si scelgano i processi »;

il sottoscritto ricordava altresì che « il Consiglio superiore della magistratura ha affermato... che l'esclusione del dottor Spinosa non appare giustificata e conclude per la trasmissione degli atti alla Commissione di competenza. Nonostante tali precedenti, il Ministro non ha fatto nulla e in questa sede il rappresentante del governo si è limitato a dare risposte tratte da fonti quanto meno interessate »;

il sottoscritto concludeva quindi auspicando « che il sottosegretario si faccia carico di intervenire concretamente sul caso sollevato, ascoltando i dottori Spinosa e Musti » —:

se non ritenga di inviare urgentemente un ispettore a Bologna per ascoltare il dottor Alberto Albiani, al fine di accertare se egli si fosse astenuto, a seguito di pressioni esterne, da giudice della corte d'assise, nel processo della « Uno bianca », attualmente in corso davanti alla corte d'assise di Bologna, nonché il dottor Spinosa e la dottoressa Musti perché spieghino le ragioni della loro esclusione, rispettivamente, dalla Dda e dal processo della « Uno bianca ». (5-00643)

**CONTENTO, FOTI, FRANZ, BUTTI e NICOLA PASETTO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

nel corso della recente festa nazionale dell'Unità, tenutasi in quel di Modena dal

30 agosto al 23 settembre 1996, risulta essere stata istituita una lotteria ad estrazione istantanea;

l'iniziativa è documentata dal rilascio dei relativi biglietti, dell'importo di lire 2.500, nei quali figurano, tra l'altro, la dicitura « festa e vinci » e l'indicazione « Rimuovi la parte argentata e vinci tanti premi immediati. E premi finali »;

trattandosi d'una manifestazione di indubbio rilievo nazionale, pare esclusa l'applicazione dell'articolo 8 della legge n. 62 del 1990, in forza del quale le disposizioni che disciplinano le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle lotterie non si applicano « alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi promosse per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento o nei Consigli regionali, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate da partiti stessi »;

una diversa interpretazione oltre ad essere in contrasto con la dicitura risultante dal tenore letterale dei biglietti — « Festa Nazionale Unità » — permetterebbe lo svolgimento di iniziative di rilievo ben più ampio di quanto consentito dal legislatore col riferimento a « manifestazioni locali », con ciò in palese contraddizione col dato normativo;

del resto, anche le modalità di svolgimento dell'iniziativa in questione sono del tutto analoghe a quelle disciplinate dal decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, recante « Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea », e, in particolare, con quanto previsto all'articolo 1;

la lotteria ad estrazione istantanea organizzata alla festa nazionale dell'Unità non rientra nemmeno nella previsione di cui all'articolo 40, primo e secondo comma, numero 1, che richiedono l'autorizzazione dell'intendenza di finanza per lo svolgimento di lotterie con vendita di « biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo com-

plexivo per ogni singola operazione non superi la somma di 100.000.000 » e purché la vendita dei biglietti sia « limitata al territorio della provincia »;

esulando anche dalle disposizioni da ultimo richiamate, l'iniziativa in questione risulterebbe avvenuta in contrasto con le disposizioni vigenti in materia, soprattutto allorché la stessa fosse ricondotta, per le dimensioni descritte, ad una vera e propria lotteria nazionale ad estrazione istantanea riservata all'autorizzazione del Ministro delle finanze;

la dimensione nazionale sembra ulteriormente confermata dai dati consuntivi della festa resi noti da alcuni organi di stampa (per tutti, *il Giornale* del 24 settembre 1996, che riferisce di oltre tredici miliardi di incassi e di circa un paio di utile) —:

se risulti autorizzata e, in caso affermativo, da quale organo od ufficio dell'amministrazione competente, la lotteria ad estrazione istantanea organizzata alla festa nazionale dell'Unità svoltasi recentemente a Modena;

chi ne abbia curato l'organizzazione e chi ne risulti, quindi, responsabile;

se sia in grado di riferire circa l'importo complessivo della vendita dei biglietti, circa le modalità di vendita dei medesimi nonché in ordine alle caratteristiche specifiche dell'iniziativa;

se, comunque, non ritenga la lotteria in questione effettuata in violazione delle disposizioni di legge vigenti e, in tale eventualità, quali iniziative intenda adottare per l'accertamento delle circostanze di fatto e per l'applicazione delle relative sanzioni. (5-00644)

SAIA, GRIMALDI, VALPIANA e MAURA COSSUTTA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

il 24 settembre 1996 presso l'Ospedale « Cotugno » di Napoli, che è il più grande ospedale del Mezzogiorno per il tratta-

mento delle malattie infettive, un paziente affetto da Aids ivi ricoverato ha inscenato una manifestazione di protesta, culminata con l'incendio di un materasso e di una porta dell'ospedale, per denunciare la presenza, all'interno del nosocomio, di spacciatori che distribuiscono droga ai ricoverati, e specialmente ai malati di Aids;

nulla è stato fatto, evidentemente, per prendere in considerazione la protesta, tanto che il giorno successivo si è verificato nella corsia un episodio gravissimo: ben tre ricoverati hanno ricevuto e si sono iniettati dosi di droga e uno di essi è deceduto per *overdose*, mentre gli altri sono stati salvati *in extremis* dai medici del reparto;

solo dopo questo gravissimo episodio è stata richiesta al ministero dell'interno l'istituzione di un posto fisso di polizia dentro il suddetto ospedale —:

quale sia la reale portata dei fatti;

per quale motivo nessuno abbia mai denunciato prima la presenza di spacciatori e, quindi, la circolazione di droga in un ospedale così importante;

per quale motivo non si sia dato alcun ascolto alla manifestazione di protesta, poi dimostratasi giusta e legittima, del paziente ricoverato, che aveva così inteso richiamare le autorità sul fatto che nell'ospedale si esercitava sistematicamente lo spaccio di droga;

se siano stati individuati e, in caso positivo, chi siano gli spacciatori;

se vi siano all'interno dell'ospedale responsabilità precise rispetto alla mancata sorveglianza nel reparto ed alla leggerezza con cui sono state quantomeno sottovalutate le proteste del giovane ricoverato;

quali iniziative si intende assumere affinché episodi come questo non abbiano più a ripetersi. (5-00645)

MUZIO. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nei primi tre mesi successivi all'inquadramento dei dipendenti dell'Encc (Ente nazionale per la cellulosa e per la carta) e delle società dal medesimo controllate nel ruolo unico transitorio (ai sensi della legge 3 agosto 1995, n. 337, di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 240, recante « Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta »), alcuni dipendenti hanno maturato i requisiti per poter accedere al trattamento di quiescenza secondo le norme che regolano tale materia per i dipendenti del comparto ministeri, ed hanno manifestato l'intenzione di avvalersi di tale facoltà;

in base alla suddetta intenzione dei dipendenti, la liquidazione dell'ente ha formulato, fin dal dicembre 1995, un quesito al Ministero del tesoro-Rgs-Igop, per avere chiarimenti in merito alla procedura da seguire per consentire la definizione di tali pratiche di pensione; non avendo ricevuto alcuna risposta, il quesito è stato ripresentato investendo anche la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che, in data 24 luglio 1996, ha risposto invitando a prendere contatto con il Ministero del tesoro - Ispettorato generale degli enti disciolti (Iged) per la « definizione delle procedure attuative delle pratiche di pensione »;

in attuazione delle indicazioni della funzione pubblica, sono stati avviati contatti con l'Iged, il quale ha risposto in via informale che, a prima vista, il problema non sembra di propria competenza, essendo i compiti istituzionali del tutto diversi, non avendo ricevuto in proposito alcuna direttiva e non esistendo alcuna norma primaria che preveda tali adempimenti;

contestualmente ai contatti con l'Iged, sono stati avviati anche contatti con l'Inpdap, per valutare se, in base alla normativa vigente, sia possibile definire direttamente con l'ente stesso le procedure di liquidazione e l'erogazione del trattamento pensionistico;

nel frattempo alcuni dipendenti dell'Istituto di sperimentazione per la piop-

picoltura di Casale Monferrato hanno formalmente presentato domanda di pensione, e, dato che la liquidazione dell'Encc non ha potuto dare conferma di poter provvedere in merito, hanno formalmente diffidato la liquidazione stessa, annunciando di voler adire le vie legali qualora non vengano posti in essere gli adempimenti dovuti che consentano ai dipendenti di esercitare i loro legittimi diritti —:

se i Ministri non ritengano utile intervenire con una disposizione che attribuisca al commissario liquidatore il compito ed i poteri per il compimento di tali atti, che sono responsabilmente e moralmente dovuti, tenuto conto del danno arrecato ai dipendenti, che, pur avendo maturato un diritto, si trovano nella concreta impossibilità di esercitarlo per responsabilità delle amministrazioni, che finora non sono state in grado di indicare la procedura per accogliere le domande di pensione dei dipendenti del Rut, e del danno che viene arrecato al bilancio pubblico, con il mantenimento in servizio di dipendenti, che in ogni caso non sarebbero sostituiti, essendo il ruolo ad esaurimento, con un costo certamente superiore all'onere del trattamento pensionistico, considerata anche l'inutilità di trasferimento presso altre amministrazioni dello Stato di dipendenti che hanno già formalizzato l'intenzione di cessare dal servizio, presentando domanda di pensione. (5-00646)

**GALDELLI e DE CESARIS.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la regione Campania intende firmare una convenzione con la SOGESID Spa, di proprietà del Ministero del tesoro, con la quale affidare alla citata società: 1) la gestione di gran parte degli impianti di depurazione previsti nell'ambito del risanamento del golfo di Napoli; 2) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi; 3) la facoltà di prevedere nuovi interventi strutturali con cui seguire la progettazione, la programmazione economico-finanziaria e l'indizione delle relative gare d'appalto;

la convenzione così come è stata formulata o costituisce un ulteriore svuotamento della legge n. 36 del 1994, sulle risorse idriche, già fortemente disattesa dalla regione Campania, che non ha ancora proceduto alla individuazione degli ambiti ottimali all'interno dei quali individuare i soggetti gestori;

la convenzione rappresenta una profonda alterazione dei fini per i quali la stessa società SOGESID era stata costituita, trasformandola di fatto in una nuova Cassa per il Mezzogiorno;

appare incomprensibile la richiamata transitorietà della convenzione, visto che essa è previsto che scada nel 2001, mentre il Ministro dei lavori pubblici aveva fissato al 31 dicembre 1996, il termine ultimo per gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 della legge n. 36 del 1994, oltre il quale egli avrebbe esercitato poteri sostitutivi;

la citata convenzione scavalca completamente ed esautora gli enti locali, cui spetta il compito di individuare il soggetto gestore d'ambito;

in realtà, la SOGESID in questa fase transitoria deve svolgere un ruolo di supporto per regioni ed enti locali per la progettazione di infrastrutture del comparto idrico, in modo da consentire l'utilizzazione dei 4.000 miliardi di lire previsti dai quadri comunitari di sostegno non ancora spesi per l'incapacità progettuale delle regioni del Mezzogiorno —:

se non ritenga che la convenzione tra la regione Campania e la SOGESID Spa alteri i fini stessi della costituzione della citata società;

se non ritenga che sarebbe più utile che la SOGESID Spa svolga un ruolo di supporto della regione e degli enti locali, allo scopo di utilizzare i 4.000 miliardi di lire previsti dai quadri comunitari di sostegno;

se non ritenga il caso di sciogliere l'attuale consiglio di amministrazione della SOGESID e costituirne uno nuovo, che preveda la presenza delle regioni e degli

enti locali del sud, dando seguito alle posizioni già espresse dallo stesso sottosegretario Bargone in occasione di un recente convegno promosso dal « Gruppo 183 ».

(5-00647)

**SANTORI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già presentato, in data 9 luglio 1996, una interrogazione a risposta scritta, rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, recante il numero 4-01766, finalizzata a segnalare la difficile situazione creatasi nell'impresa Videocolor di Anagni (Frosinone), unico stabilimento in Italia a produrre, dal 1971, cinescopi per la televisione a colori;

la suddetta interrogazione è a tutt'oggi senza risposta alcuna;

la privatizzazione del gruppo Thomson, al quale la Videocolor appartiene, recentemente annunciata dal Governo francese, si dovrebbe concludere entro il 31 dicembre 1996;

la Videocolor ha un organico di circa 2400 unità, cui se ne aggiungono altre 300 nell'indotto; il fatturato si aggira intorno ai 1200 miliardi all'anno, e contribuisce, in modo rilevante, al bilancio della Thomson, sopperendo a quello negativo di altre aziende del Gruppo;

facendo seguito alle recenti dimissioni di una parte fondamentale del *top management* italiano, voci sempre più consistenti parlano di sostituzione con *manager* stranieri che ovviamente non avranno la stessa sensibilità di colleghi italiani di fronte ai problemi sociali ed occupazionali dell'area di Anagni;

dirigenti e quadri di Anagni hanno manifestato alla rappresentanza Thomson la loro intenzione di predisporre progetti

che rendano lo stabilimento italiano ancora più competitivo senza alterare i livelli produttivi ed occupazionali attuali;

gli interventi sindacali, sia locali sia provinciali, espressi sino ad oggi dimostrano la mancanza della consapevolezza che si possa correre, o che si stia correndo già, verso una situazione critica e pericolosa;

è evidente come non sia rimasto molto tempo per espletare opportuni ed efficaci interventi a tutela degli attuali livelli occupazionali —:

se non ritenga opportuno intervenire quanto prima affinché le maestranze italiane possano essere tutelate, continuando a svolgere il proprio lavoro in un momento in cui le realtà industriali situate nel Mezzogiorno sono altamente penalizzate;

se non ritenga di promuovere un incontro teso a raccogliere le diverse posizioni e che conduca ad una idonea soluzione del problema. (5-00648)

**MALGIERI e NAPOLI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia vero che il sottosegretario Albertina Soliani, come hanno riportato i giornali, ha annunciato l'apertura delle scuole ai bambini di cinque anni;

se non ritenga che il frettoloso annuncio da parte del sottosegretario sia stato quantomeno superficiale ed inopportuno, dal momento che ha destato perplessità in genitori ed insegnanti;

se non contraddica con quanto ha sempre sostenuto, e cioè che le riforme nel mondo della scuola vanno considerate in un quadro di cambiamento complessivo e dunque non possano essere parziali e frammentarie. (5-00649)

**DE MURTAS, MELONI, LENTI e SANTOLI.** — *Al Presidente del Consiglio dei*

*ministri ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 6 del 6 gennaio 1983, il centro di studi « Opera del vocabolario italiano » è stato inserito nel consiglio nazionale delle ricerche; conseguentemente, il passaggio dalla Accademia della Crusca è avvenuto sotto la tutela del ministero dei beni culturali e ambientali, mentre, nell'ambito di una convenzione (stipulata fin dal 1964 e rinnovata, per ultimo, il 10 febbraio 1993) il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia della Crusca hanno convenuto un programma di ricerche per la compilazione di un grande vocabolario storico della lingua italiana, non soltanto letteraria (cioè presa in tutte le sue epoche, aspetti e settori) e la costituzione di un archivio lessicografico, aperto alla consultazione degli studiosi di lingua;

la trasformazione in centro di studi del Consiglio nazionale delle ricerche dell'opera del vocabolario della lingua italiana rispondeva a precise e irrinunciabili esigenze di continuità e di rigore della attività scientifica intrapresa, dando certezza di impiego al personale impegnato e adeguando le disponibilità finanziarie alla dotazione di risorse, strutture e professionalità che sono richieste da una impresa lessicografica di tale rilievo e di così vasta importanza nazionale;

l'ASLI (associazione per la storia della lingua italiana) ha ripetutamente richiamato l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla assoluta validità dei risultati che l'opera del vocabolario italiano ha raggiunto, nell'adempimento del compito istituzionale di sua spettanza. È questo il risultato di decenni di lavoro filologico di altissimo livello scientifico e dell'applicazione di tecnologie informatiche di avanguardia; una prova di efficienza e di produttività nettamente superiori alle quantitativamente esigue risorse umane e finanziarie di cui l'opera del vocabolario italiano dispone. Presso la sede dell'opera è, da tempo, a disposizione degli studiosi il « Tesoro della lingua italiana delle origini »,

accessibile in rete telematica e consultabile, quindi, come archivio elettronico, anche dall'esterno; si tratta di una formidabile base di dati che include tutti i testi in volgare editi anteriormente al 1375 e che costituisce uno strumento capace di avviare e sperimentare delle condizioni di ricerca radicalmente nuove per gli studi sull'italiano antico;

attualmente, l'inconsistenza dei mezzi finanziari a disposizione del centro di ricerca per l'opera del vocabolario storico della lingua italiana è talmente grave da costringere tutta l'attività scientifica ad un pesante ridimensionamento che può pregiudicare la validità degli importanti risultati già ottenuti e le finalità e le prospettive culturali che la legge istitutiva e le convenzioni assegnavano al centro; è sufficiente considerare le carenze di organico (le 26 unità impiegate nel 1983, al momento della approvazione della legge n. 6, sono diventate appena 13), l'indisponibilità al ricorso di collaborazioni esterne, la riduzione obbligata delle spese di funzionamento o l'impossibilità di incremento delle attrezzature, per registrare l'intreccio di difficoltà che pesa sul lavoro del centro e degli addetti;

l'eventualità che venga gravemente pregiudicato il quadro istituzionale e culturale di riferimento dell'opera storica del vocabolario italiano (nel rispetto dei programmi e delle finalità scientifiche già stabilite dalla legge 6 gennaio 1983, n. 6) appare come una prospettiva concreta e, almeno in parte, già operante se si considerano gli obiettivi esplicitati al punto 3 del Programma di attività scientifica e preventivo di spesa 1997 (approvato dal consiglio scientifico dell'opera del vocabolario italiano, il 28 giugno 1996) e anticipati dall'ordine di servizio n. 3 del 12 febbraio 1996, firmato dal direttore del centro, professor P. Beltrami. Infatti, benché affermi successivamente che l'obiettivo istituzionale deve mantenere assoluta priorità nei lavori del centro, il consiglio scientifico dell'opera del vocabolario italiano ha accolto una impostazione del programma per il 1997 che prevede di concentrare l'attività

dell'opera del vocabolario esclusivamente sul tesoro della lingua italiana delle origini, sia per quanto riguarda la base di dati, sia per quanto riguarda la redazione;

appare evidente il grave salto qualitativo che separa la scelta di assicurare la precedenza all'attività di ricerca, di redazione e di elaborazione della base di dati del tesoro della lingua italiana delle origini (prima sezione del vocabolario storico) e l'affermazione per la quale tutto il compito istituzionale del centro deve essere « esclusivamente » concentrato sulla prima sezione. In tal modo, verrebbe contraddetto lo spirito e la lettera della convenzione istitutiva del centro, laddove la compilazione del vocabolario storico della lingua italiana viene correlata alla necessità di « corrispondere alle esigenze generali e interdisciplinari della cultura italiana », con una garanzia di continuità dell'intervento scientifico e delle attività di ricerca che mantiene e valorizza l'impianto unitario dell'impresa di compilazione del vocabolario. È in questa ottica che la convenzione attuale contempla anche l'ampliamento dell'archivio posteriore al 1375; del resto, le relazioni di accompagnamento alla attività scientifica del centro hanno tutte riconfermato, nel corso degli anni, l'obiettivo della creazione di un archivio di ricerca n. 2 (allo scopo di « gestire e sviluppare il materiale non finalizzato al tesoro della lingua italiana ») e dell'incremento dell'archivio post 1375 come raccordo tra il tesoro della lingua italiana e la prosecuzione ideale del progetto del vocabolario storico della lingua italiana dalle origini ai giorni nostri (da affrontare come problema unitario, anche se necessariamente articolato per sezioni). Questa fisionomia culturale non viene certamente perseguita e rispettata se si assume una indicazione di indirizzo del lavoro del centro che « sospende o rinvia tutte le attività e ricerche diverse da quelle indicate (redazione del tesoro della lingua italiana delle origini) e fra queste specificatamente: l'immissione dei glossari per il « glossario dei glossari », l'immissione di testi dell'800 e del '900 e le ricerche su questi, le ricerche sul lessico filosofico moderno ». Tale è l'indirizzo che

viene definito e rivolto al personale dell'opera del vocabolario italiano, da parte del direttore, professore P. Beltrami, nel già citato ordine di servizio 3/1996;

al contrario, il recente stanziamento di un finanziamento pari a 800 milioni di lire, quale contributo al Centro di studi del Consiglio nazionale delle ricerche per l'opera del vocabolario italiano, viene autorizzato dalla relazione tecnica di accompagnamento del decreto-legge di conversione n. 15 del 16 gennaio 1996, in quanto spesa destinata al « completamento dell'impresa del vocabolario storico della lingua italiana »;

nei mesi scorsi, una parte del personale del centro di studi dell'opera del vocabolario italiano ha dichiarato lo stato di agitazione, allo scopo di protestare per l'insufficiente stanziamento dei fondi e per il progressivo impoverimento dell'organico, nonché per chiedere il rispetto della legge istitutiva del centro e degli obiettivi scientifici e culturali dell'opera del vocabolario italiano —:

con quali strumenti finanziari aggiuntivi il ministero intenda intervenire, al fine di potenziare e consolidare l'attività del centro di studi dell'opera del vocabolario italiano;

in che modo intenda assicurare che l'erogazione dei fondi stanziati con il decreto-legge n. 15 del 1996 sia organicamente inserita nel progetto complessivo del vocabolario, garantendo l'unitarietà dell'impianto culturale e scientifico predisposto dalla legge istitutiva del centro;

se, nell'imminenza del rinnovo della nomina per l'incarico di Direttore del centro e della stessa convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'accademia della Crusca, non si ritenga di dover procedere ad un chiarimento delle prospettive e delle finalità dei programmi di ricerca in base ai quali, per il prossimo quinquennio, dovrà strutturarsi l'attività del centro di studi — opera del vocabolario italiano.

(5-00650)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa (*Gazzetta del Mezzogiorno*, del 25 settembre 1996) si apprende che è stato rinviato a novembre il processo ai tecnici dell'Anas accusati, a vario titolo, di aver favorito l'imprenditore Palumbo, di Cavallino (Lecce), per l'appalto della tangenziale ovest;

fra i tecnici è compreso, fra gli altri, l'ex capo del compartimento viabilità di Bari Vincenzo Minnenna;

se risponda al vero che il Minnenna è stato nominato direttore generale dei lavori per il Giubileo;

in caso positivo, sulla base di quali valutazioni tale nomina sia avvenuta.

(5-00651)

SCOZZARI, LUMIA, PISCITELLO, DANIELI, NOVELLI, GAMBALE, MANGIA-CAVALLO, DI STASI, LENTO, RIZZA, PECORARO SCANIO, DUCA, RABBITO, CARUANO, OLIVO, BONITO e DI CAPUA. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il 29 dicembre 1994, il Consorzio Asi (Area di sviluppo industriale) di Agrigento ha appaltato lavori (attualmente in corso) per la somma di oltre cinque miliardi di lire, per la costruzione di una strada e « per il completamento delle infrastrutture primarie e di metanizzazione relativamente alla prima fase di intervento dell'agglomerato industriale di Casteltermini-Valle del Platani (AG) », in territorio Asi Agrigento-Casteltermini, strada che circonda e circoscrive un'area di circa ventimila metri quadri, con l'evidente e chiara finalità dell'Asi di acquisire al consorzio nuove aree;

a seguito dell'inizio dei lavori di cui sopra, in data del 4 maggio 1995 il presidente e legale rappresentante della Joeplast srl (con sede in Casteltermini) presentava al consorzio Asi di Agrigento domanda per ottenerne il lotto intercluso e

circoscritto dalla costruenda strada, terreno peraltro adiacente allo stabilimento. Detta richiesta era regolarmente accompagnata da ben due progetti industriali, il primo di ampliamento, mentre il secondo concernente una nuova unità produttiva finalizzata a produzioni specialistiche nel settore della plastica;

dopo molti mesi di silenzio dell'Asi, la direzione aziendale della Joeplast sollecitava una risposta al presidente dell'Asi che in ripetuti incontri ha sempre confermato la volontà positiva del consorzio di procedere all'acquisizione dell'area in questione, anche se il piano economico di espansione di detto terreno non veniva elaborato, fino al punto che all'elaborazione ha provveduto, con tecnici specializzati, la stessa Joeplast;

alla richiesta della Joeplast, dopo circa tredici mesi, il consorzio Asi di Agrigento rispondeva negativamente;

nonostante la immotivata, quanto assurda, deliberazione negativa dell'Asi veniva informato il prefetto di Agrigento, il quale provvedeva immediatamente a convocare le parti in prefettura. Nella riunione del 25 maggio 1996, erano presenti oltre al prefetto, ed ai dirigenti della Joeplast, il presidente, il vice presidente, il direttore generale dell'Asi, i quali assumevano impegno formale (ammettendo che si trattava di una decisione politica, visto che non erano state sollevate questioni burocratiche ed amministrative) di rivedere la precedente deliberazione di diniego ed in tempi brevi a procedere all'acquisizione dell'area di cui trattasi;

trascorso ancora un mese, il 27 giugno 1996 il presidente dell'Asi, con propria nota, venendo meno all'impegno assunto d'innanzi al prefetto di Agrigento, comunica alla Joeplast srl il rigetto della propria richiesta di cessione di lotto di terreno per « sopravvenuta inefficacia delle previsioni del piano regolatore generale consortile (PRG) per scadenza di validità dello stesso sin dal 1993 », circostanza questa celata nella riunione prefettizia non solo dal presidente dell'Asi, ma anche dal direttore

generale, che avrebbe dovuto conoscere detta circostanza e non ne ha fatto menzione. In detta risposta il presidente del Consorzio Asi motiva il diniego con la impossibilità di « aggravare le risorse erariali, per l'acquisizione di ulteriori terreni, in presenza dell'agglomerato di che trattasi di una estensione di terreni già espropriati disponibili e non assegnati pari a circa mq. 121.300 »;

la concessione di detto lotto, proprio perché adiacente e quindi funzionale al complesso industriale, consentirebbe alla Joeplast (fra le poche industrie forti della Sicilia) la realizzazione del progetto, di cui sopra, l'adeguamento della stessa alle normative di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 (norme relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro) e la realizzazione di un piano di investimenti ed un piano occupazionale con nuovi 25 dipendenti, che andrebbero ad aggiungersi all'esistente organico di ben quaranta dipendenti;

L'Asi di Agrigento ha assunto con propri atti amministrativi comportamenti e valutazioni difformi in casi simili. In merito si ritiene opportuno segnalare lo scempio ambientale verificatosi a seguito della costruzione dell'area industriale di Porto Empedocle (di competenza dell'Asi di Agrigento), che ha comportato l'interramento di un tratto di mare di circa quattrocetomila metri quadrati ed un costo economico elevatissimo, nonostante da decenni esista una area industriale abbandonata, dopo lo smantellamento della Montedison, ma esiste soprattutto la disponibilità di migliaia di metri quadrati nel vicinissimo agglomerato industriale di Agrigento, tipica cattedrale nel deserto (per questo fatto sono state presentate nella XII legislatura due interrogazioni, la prima al Senato a firma del senatore Lauricella ed altri — n. 4-04066 —, la seconda alla Camera dei deputati, a firma del deputato Scozzari ed altri — n. 4-09597). In questo caso si può con certezza affermare che sono state aggravate le risorse erariali, per l'acquisizione di ulteriori terreni (*rectius*: spazi di mare), in presenza dell'agglomerato di

Agrigento e di una estensione di terreni già espropriati disponibili e non assegnati pari a moltissimi metri quadrati;

nel mese di luglio del 1996, alcuni malviventi sono entrati all'interno dell'impianto di depurazione che sorge all'interno dell'Asi di Ravanusa (competente l'Asi di Agrigento) ed hanno distrutto alcune sofisticate apparecchiature, cabine di controllo *computers* arrecando danni alle strutture; ciò si è verificato per mancanza assoluta di qualsiasi controllo, che avrebbe dovuto essere predisposto dai dirigenti dell'Asi di Agrigento, anche ed a seguito di una nota di invito a controllare detta struttura predisposta ed inviata a detti dirigenti molti mesi prima dalla giunta provinciale di Agrigento, nota a quanto pare rimasta inavasa;

a seguito di quanto sopra esposto si evince l'assoluta incapacità dei dirigenti dell'Asi a gestire l'importante e fondamentale struttura e ciò, ritenuto che gestendo il denaro pubblico nei casi sopra evidenziati non si sono comportati con la diligenza e la imparzialità che è richiesta a chi amministra la cosa pubblica, non svolgendo con competenza le proprie funzioni, visto anche il drammatico momento di disoccupazione in cui versa la provincia di Agrigento ultima in Italia per reddito *pro capite* —:

quali provvedimenti intendano assumere attraverso i propri organi periferici, nei confronti dell'Asi di Agrigento, che dopo avere provveduto ad appaltare i lavori per oltre cinque miliardi di lire, di cui si è scritto in premessa nell'agglomerato industriale di Casteltermini-Valle Platani, e provveduto ad urbanizzare un intero lotto hanno successivamente fatto scadere il piano regolatore generale e negato un diritto all'industria che ne chiede la cessione nonostante detto terreno ricada in zona industriale;

quali provvedimenti sostitutivi anche attraverso i propri organi periferici, nei confronti dell'Asi intendano porre in essere i ministri interrogati anche in virtù delle leggi agevolative sul Mezzogiorno, affinché nella indicata zona possano crearsi

nuove e migliori condizioni di sviluppo anche in vista dei nuovi provvedimenti sul lavoro emanandi dal Governo, in ausilio ad una provincia che è ultima in Italia per reddito *pro capite*;

quali interventi il Governo intenda intraprendere presso il Governo della regione siciliana affinché la burocrazia non continui ad ostacolare lo sviluppo economico della Sicilia. (5-00652)

PEZZOLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

risulta allo scrivente da fonti attendibili che i vertici delle banche italiane hanno ricevuto disposizione ufficiosa di ridurre progressivamente gli impieghi caratteristici, rappresentati dagli affidamenti ad attività produttive, per privilegiare altre forme tecniche configurabili « a rischio zero », quali sono in via principale l'acquisizione diretta o indiretta di titoli del debito pubblico;

questa politica creditizia si traduce nella pratica impossibilità per molte piccole e medie imprese, cioè per i soggetti più attivi ma meno privilegiati della nostra economia, di ottenere il necessario supporto finanziario, in un momento nel quale la buona congiuntura internazionale sta creando nuove possibilità di espansione per l'industria italiana;

la scelta sembra un paradosso anche sul piano della politica sociale, ove si pensi che è stata approvata una nuova legge contro l'usura, per fronteggiare un fenomeno che ha raggiunto negli ultimi tempi dimensioni abnormi, anche e soprattutto a causa di un atteggiamento delle banche che si può definire eufemisticamente poco sensibile;

si è pertanto di fronte all'ennesima dimostrazione dell'ipocrisia che domina la classe dirigente di questo paese, per cui, da un lato, si professa la ferma volontà d'im-

pedire l'ulteriore diffondersi della pratica dell'usura, foriera di tanti recenti lutti, promettendo una normativa più adeguata; dall'altro lato, si rende, di fatto impossibile ai soggetti più colpiti dallo strozzinaggio, principalmente piccoli imprenditori, commercianti ed artigiani, di accedere ai canali legittimi del credito;

ci si chiede quali siano gli scopi più o meno occulti che orientano questo indirizzo. Un primo motivo potrebbe risiedere nella necessità di finanziare il debito corrente con manovre di tipo anomalo, sottraendo in modo strisciante ulteriori risorse all'economia reale, senza creare panico nei mercati, di fronte a un *deficit* di bilancio che sarebbe in realtà ben superiore a quanto originariamente computato e sottoposto all'esame delle Camere. Un altro motivo potrebbe risiedere nella volontà di contrastare il generale abbassamento dei tassi, drogando il mercato attraverso un'artificiosa restrizione del credito. Infine, si potrebbe pensare ad una precisa manovra politica volta a favorire alcuni gruppi che, a fronte di un perduto consenso popolare, detengono tutt'oggi, mediante propri fiduciari, le leve d'accesso privilegiato al finanziamento bancario, utilizzando a vantaggio dei propri accoliti con assoluto disinteresse per i gravi problemi sociali connessi a qualsiasi restrizione creditizia;

si fa presente che è diventata pratica usuale delle banche concedere affidamenti solo in presenza di controgaranzie liquide, come i titoli di Stato ed i certificati di deposito, il che equivale a negare qualsiasi intervento proprio nei casi in cui si rende indispensabile. La situazione, gravissima al nord, è addirittura esplosiva nel centro-sud, con conseguenze di difficile previsione —:

quale sia l'avviso del Governo in ordine a tale denuncia e quali giustificazioni intenda fornire ai cittadini rispetto alla gravità di quanto denunciato. (5-00653)